



**FEDERAZIONE  
GILDA - UNAMS**

## **GILDA DEGLI INSEGNANTI & SNADIR DI VICENZA**

**Ai Dirigenti Scolastici  
Ai Docenti  
Al personale ATA  
Alle RSU d'Istituto  
Loro Indirizzi**

Vicenza, 08 marzo 2019

### **Comunicato sindacale: formazione sicurezza**

Giungono alla scrivente organizzazione sindacale Federazione Gilda Unams di Vicenza, continue richieste di chiarimenti in merito ai corsi di formazione sulla sicurezza organizzati dai singoli istituti in orario eccedente quello previsto dal CCNL.

Come previsto dall'art. 22 c.6 del D.lvo 626/94 confluito nel D.lvo 81/08, il datore di lavoro pubblico è tenuto, secondo espressa disposizione di legge, a svolgere la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza, durante l'orario di lavoro.

L'obbligatorietà è anche in capo al dipendente così come stabilito nell'articolo 20, comma 2 lettera h), del decreto n. 81/2008, dove si legge che: *I lavoratori devono: [...] partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.*

L'articolo 37, comma 12, del suddetto decreto (81/08) stabilisce che la formazione deve svolgersi durante l'orario di lavoro e non deve comportare oneri a carico dei lavoratori.

Libere interpretazioni da parte di qualche Dirigente Scolastico, hanno costretto, in alcuni casi, a ricorrere al giudizio dei giudici.

E' di questi giorni l'ultimo pronunciamento in merito emesso dal Giudice dott.ssa Manuela Olivieri del Tribunale di Terni, con sentenza 84/2019 del 20 febbraio 2019 che riconosce la piena ragione dell'insegnante ricorrente.

Il giudice ha condannato il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, al pagamento delle 12 ore di formazione oltre alle spese processuali perché i corsi sulla sicurezza, contravvenendo a quanto stabilito dal citato art 37 c.12 del D. legs. 81/2008, erano stati tenuti oltre l'orario di lavoro.

In passato si era già pronunciato in merito il Tribunale di Verona, il giudice Antonio Gesumunno con la sentenza n. 46/2011 emessa il 20 giugno 2011, aveva condannato l'amministrazione, confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 504 del 10 luglio 2014.

In conclusione, le ore di formazione sulla sicurezza devono essere previste nel piano annuale delle attività predisposto dal DS e approvato ad inizio dell'anno scolastico dal Collegio Docenti e devono rientrare nelle prime 40 ore delle attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL2007 non modificato dal CCNL16/18.

Si prega di voler trasmettere il comunicato ai destinatari e di pubblicarlo sulla bacheca sindacale e anche sul sito dell'istituzione scolastica, ai sensi della legge 300.

**Il Coordinatore FGU Vicenza  
Carlo Busato  
Coordinatore prov.le Gilda Unams**

**Il Vice Coordinatore FGU Vicenza  
Domenico Zambito  
Segretario prov.le Snadir**